

L'Italia chiude i porti alle navi delle ONG

di Giuseppe Licastro

Title: Italy closes ports to NGO ships

Keywords: Search and Rescue; Immigration; Asylum; Criminalization; Fundamental/Human Rights.

«Il mio augurio a tutti voi, a ciascuno di voi,
è che abbiate un motivo per indignarvi»
[S. Hessel*, Indignatevi!, add editore, 2011, 10]

1. – La cronaca di questi giorni pone all'attenzione, ancora una volta, l'attività di soccorso in mare delle ONG, che ripropone le “annose” questioni (e problematiche) correlate al soccorso in mare, al *diritto* dell'immigrazione e dell'asilo, nonché alla gestione delle frontiere.

Si paventa una sorta di nuovo *stallo* o di *braccio di ferro* sullo sbarco nei nostri porti delle *persone* salvate in mare dalle ONG, posto che la recente direttiva adottata dal Ministro dell'Interno sembra replicare il “modello” – verosimilmente ‘rivisitato’ – del c.d. *decreto sicurezza*, infatti, tale direttiva contempla la possibilità, sulla scorta di condotte ritenute *non* «in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale», di valutare l'adozione del provvedimento di divieto di ingresso nelle acque territoriali alle ONG, sulla base dell'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (notizia del 25 ottobre 2022, v. sulla direttiva al *link*: www.interno.gov.it/it/notizie/direttiva-piantedosi-due-navi-ong-navigazione-nel-mediterraneo).

Si discute di una direttiva *rectius* una norma contemplata dalla direttiva del Ministro dell'Interno, ossia l'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che sembrerebbe (ipotesi) costituire una sorta di ‘cavallo di troia’ per applicare il d.l. 130/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 173/2020, che «ha apportato alcune modifiche alla nuova regolamentazione del transito e della sosta delle navi nel mare territoriale (nessun riferimento continua a essere fatto all'‘ingresso’ anche se tale condotta sembrerebbe concettualmente implicita in quelle di ‘sosta’ e ‘transito’, dal momento che il naviglio non può né sostare né transitare senza prima fare ingresso nelle acque territoriali)» (cfr. G. Mentasti, *Il decreto ‘immigrazione-sicurezza’ (d.l. n. 130/2020) diventa legge (l. 18 dicembre 2020, n. 173): le novità introdotte in sede di conversione*, in *Sistema penale*, 15 gennaio 2021,

2373

* (Stéphane Hessel è stato un diplomatico, all'epoca, ha fatto parte della commissione incaricata di elaborare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, del 1948, che, peraltro, all'art. 14, par. 1, enuncia: «Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni»)

al [link sistemapenale.it/it/scheda/novita-conversione-decreto-immigrazione-sicurezza](http://link.sistemapenale.it/it/scheda/novita-conversione-decreto-immigrazione-sicurezza)).

Si evidenzia che «dall'art. 1 co. 2 del decreto è stato eliminato l'espresso riferimento all'art. 19 par. 2 lett. g della Convenzione di Montego Bay del 1982, che contempla il carico o lo scarico di persone in violazione delle leggi di immigrazione vigenti nello Stato costiero quale presupposto per la limitazione o il divieto del transito o della sosta di navi nel mare territoriale. L'unico presupposto legittimante il potere di interdizione ministeriale è dunque oggi rappresentato dai 'motivi di ordine e sicurezza pubblica', accompagnato da una generica previsione di conformità alle previsioni della Convenzione di Montego Bay» (cfr. *ibidem*).

Si evidenzia parimenti che «pur confermata l'espressa esclusione dell'applicabilità dei divieti in caso di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nonché allo Stato di bandiera, è stato eliso il richiamo allo 'statuto dei rifugiati' e aggiunto il riferimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo» (cfr. ancora G. Mentasti, *Il decreto 'immigrazione-sicurezza' (d.l. n. 130/2020) diventa legge (l. 18 dicembre 2020, n. 173): le novità introdotte in sede di conversione*, cit., v. anche lo scritto precedente di G. Mentasti, *L'ennesimo 'decreto immigrazione-sicurezza' (d.l. 21 ottobre 2020, n. 130): modifiche al codice penale e altre novità*, in *Sistema penale*, 23 ottobre 2020, al [link www.sistemapenale.it/it/scheda/decreto-immigrazione-130-2020-profilo-penalistici](http://link.www.sistemapenale.it/it/scheda/decreto-immigrazione-130-2020-profilo-penalistici); sull'interpretazione dell'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ma non solo, v. il testo della relazione dell'audizione di G. Cataldi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1913, di conversione del decreto legge n. 53 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, presso la Camera dei deputati - Commissioni riunite, Roma, 2 luglio 2019, 1 ss., specie 3 ss., al [link www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/960/Relazione_Giuseppe_Cataldi.pdf](http://link.www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/960/Relazione_Giuseppe_Cataldi.pdf), ossia, il noto decreto sicurezza bis, v. S. Zirulia, *Decreto sicurezza-bis: novità e profili critici*, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 giugno 2019, al [link archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6738-decreto-sicurezza-bis-novita-e-profilo-critici](http://link.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6738-decreto-sicurezza-bis-novita-e-profilo-critici), che aveva introdotto il famigerato comma 1 *ter* all'art. 11 del Testo Unico immigrazione, abrogato dal d.l. 130/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 173/2020, v. anche A. di Martino, L. Ricci, *L'inosservanza della limitazione o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale come delitto*, in *La legislazione penale*, 1 marzo 2021, 1 ss., specie 5 ss., al [link www.la legislazione penale.eu/wp-content/uploads/2021/03/di-Martino-Ricci.pdf](http://link.www.la legislazione penale.eu/wp-content/uploads/2021/03/di-Martino-Ricci.pdf)).

Peraltro, suscita perplessità un "passaggio" della direttiva del Ministro dell'Interno sulle condotte ritenute *non* «in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale», che occorrerebbe esplicitare, al fine di conoscere tali condotte.

Da rilevare che nell'ambito del settore dell'immigrazione illegale, la Commissione europea ha pubblicato tempo addietro degli orientamenti tesi a fornire un valido indirizzo sull'interpretazione della direttiva 2002/90/CE sul favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali che, fondamentalmente, esortano gli Stati membri a non criminalizzare le ONG e le persone che si adoperano a fornire assistenza umanitaria alle persone in pericolo in mare (ove di interesse, v. il mio scritto *Traffico (smuggling) di migranti: una mirata sintesi delle Linee guida della Commissione sulla Direttiva sul favoreggiamento*, in *Osservatorio sulle fonti*, 1/2021, 174 ss., al [link www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e](http://link.www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-note-e-commenti/note-e)

commenti-n-1-2021/1615-traffico-smuggling-di-migranti-una-mirata-sintesi-delle-linee-guida-della-commissione-sulla-direttiva-sul-favoreggiamento/file).

Da registrare che, nella raccomandazione (UE) 2020/1365 della Commissione volta a sollecitare la cooperazione tra gli Stati membri riguardo alle operazioni di *Search and Rescue* effettuate da navi di proprietà privata o gestite da privati, il quinto considerando richiama i suddetti orientamenti sulla direttiva sul favoreggiamento, sottolineando la necessità di «evitare di criminalizzare coloro che danno assistenza umanitaria alle persone in pericolo in mare» (la raccomandazione in GUUE L 317 del 1° ottobre 2020, 23 ss.).

Peraltro, la suddetta raccomandazione (UE) 2020/1365 risulta richiamata da una recente sentenza della Corte di Giustizia nelle cause riunite C-14/21 e C-15/21, caso *Sea Watch*, specificamente nel corso della rassegna del rilevante contesto normativo attinente al diritto dell'Unione europea preso in esame (v. punti 40, 41, 42 della sentenza del 1° agosto 2022, rif. ECLI:EU:C:2022:604).

Questa sentenza della Corte di Giustizia appare importante di questi tempi, poiché pone all'attenzione un profilo da tenere presente anche nel contesto della vicenda in esame (porti chiusi), ossia che la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (in GUUE L 131 del 28 maggio 2009, 57 ss.), «il cui scopo è migliorare l'osservanza delle norme di diritto internazionale e della legislazione dell'Unione relative alla sicurezza marittima, alla tutela dell'ambiente marino e alle condizioni di vita e di lavoro a bordo, deve essere interpretata tenendo conto delle norme di diritto internazionale che gli Stati membri sono tenuti a rispettare, a cominciare dalla convenzione sul diritto del mare e dalla convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare. La prima sancisce, in particolare, l'obbligo fondamentale di prestare soccorso alle persone in pericolo o in difficoltà in mare. La seconda dispone che le persone che si trovano, a seguito di un'operazione di soccorso in mare, a bordo di una nave, compresa una nave gestita da un'organizzazione umanitaria quale la *Sea Watch*, non devono essere computate in sede di verifica del rispetto delle norme di sicurezza in mare. Il numero di persone a bordo, anche ampiamente superiore a quello autorizzato, non può dunque costituire, di per sé solo, una ragione che giustifichi un controllo» (per comodità, cfr., più diffusamente, il comunicato stampa n. 138/22 del 1° agosto 2022 (Curia – Comunicati stampa; cause riunite C-14/21 e C-15/21 – *Sea Watch*), al [link](https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-08/cp220138it.pdf) curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-08/cp220138it.pdf).

2375

2. – Relativamente alla vicenda in esame, appare di interesse menzionare la tempestiva intervista al presidente dell'Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani del quotidiano *il Manifesto* del 27 ottobre 2022, dal titolo *Il caso Hirsi? Non giustifica il blocco delle navi. Sul possibile stop alle ong parla l'avvocato Anton Giulio Lana, il legale che preparò il ricorso alla Corte di Strasburgo* (disponibile nella newsletter del 31 ottobre 2022, dell'*Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani*, al seguente [link](https://www.unionedirittiumani.it/news/sul-possibile-stop-alle-ong-parla-lavvocato-anton-giulio-lana/) www.unionedirittiumani.it/news/sul-possibile-stop-alle-ong-parla-lavvocato-anton-giulio-lana/).

L'avv. A.G. Lana ha considerato «fuorviante» la citazione - da parte del Ministro dell'Interno - del celebre caso *Hirsi* in relazione alla responsabilità dello Stato di bandiera della nave *umanitaria*/degli Stati di bandiera delle navi *umanitarie*. Secondo l'avviso di A.G. Lana, appare - invece - confacente fare riferimento al caso *Hirsi* in relazione al divieto di respingimento (per un primo commento alla sentenza *Hirsi* v., B. Nascimbene, *Condanna senza appello della "politica dei respingimenti"? La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Hirsi* e altri c. Italia, marzo 2012, Documenti IAI 12/02, Istituto Affari Internazionali, al [link](https://www.iai.it/sites/default/files/iai1202.pdf) www.iai.it/sites/default/files/iai1202.pdf; sul principio di non respingimento,

v., anche, F. Lenzerini, *Il principio del non-refoulement dopo la sentenza Hirsi della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. int.*, 3/2012, 721 ss., A. Del Guercio, *La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo*, Editoriale Scientifica, 2016, 25 ss., M. Di Filippo, *L'allontanamento dell'individuo straniero*, in A.M. Calamia, M. Gestri, M. Di Filippo, S. Marinai, F. Casolari, *Lineamenti di diritto internazionale ed europeo delle migrazioni*, Cedam, 2021, 245 ss.).

L'avv. A.G. Lana ha infatti richiamato *all'attenzione* - in merito al divieto di respingimento - talune disposizioni, tra cui, l'art. 4 del protocollo n. 4 CEDU: si tratta di un "riferimento" davvero *confacente*, posto che (rilevo che) al punto 9, dedicato proprio all'art. 4 prot. 4 CEDU, delle raccomandazioni dell'UNHCR, del 24 agosto 2012, relative all'esecuzione della storica sentenza *Hirsi*, si esorta l'autorità competente a valutare i bisogni di protezione (delle persone soccorse in mare) «prima che siano adottate misure di respingimento o di rinvio o comunque di allontanamento [...]» nonché garantire un esame *individuale*; si precisa (nel documento dell'UNHCR) che tale esame «molto difficilmente può essere svolto direttamente sulle navi», quindi un esame da effettuare dopo lo *sbarco* (il documento raccomandazioni dell'UNHCR reperibile in www.refworld.org).

Al contempo (anche) la dottrina ha tempestivamente richiamato *all'attenzione* il divieto di respingimento *rectius* all'osservanza del principio di non respingimento, infatti, è stato osservato che, con l'adozione del Decreto interministeriale del 4 novembre 2022 si stabilisce «l'ammissione selettiva 'nei confronti delle persone che versino in condizioni emergenziali e in precarie condizioni di salute segnalate dalle competenti autorità nazionali'; a tutte le altre persone», *invece*, «viene riservata l'assistenza necessaria per l'uscita dalle acque territoriali»: ebbene, tramite questa disposizione - sostiene giustamente la dottrina - si "regolamenta" «un respingimento collettivo, in violazione del principio di *non-refoulement*, sancito in molteplici regole di rango internazionale, europeo e nazionale: tutte le persone hanno infatti il diritto di sbarcare in un porto sicuro, non solo i minorenni e coloro che hanno bisogno di cure; nessuno può inoltre essere allontanato dalla frontiera senza un esame individuale della propria situazione [...]» (cfr. C. Favilli, *La stagione dei porti semichiusi: ammissione selettiva, respingimenti collettivi e responsabilità dello Stato di bandiera*, in *Questione Giustizia*, 8 novembre 2022, al link: www.questionegiustizia.it/articolo/porti-semichiusi).

Sul punto, *ad adiuvandum*, vale la pena richiamare anche la seguente tesi della dottrina, ossia: «[...]», se uno Stato respinge, dal suo mare territoriale o dal limite di questo, una nave di migranti [...] senza controllare se a bordo vi siano dei richiedenti asilo e senza esaminare se essi possiedono i requisiti minimi per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, commette una violazione del principio di non respingimento sancito dall'art. 33 par. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951. Similmente si contempla una violazione del principio di non respingimento come garantito dagli strumenti in materia di diritti fondamentali da cui derivano altre forme di protezione internazionale» (cfr. S. Trevisanut, *Diritto di asilo e contrasto dell'immigrazione irregolare via mare*, in C. Favilli (a cura di), *Procedure e garanzie del diritto di asilo*, Cedam, 2011, 244 ss., specie 252, di interesse, ivi, sull'*obbligo di portare soccorso e la salvaguardia della vita in mare*, 259 ss.).

D'altronde (per concludere sulla problematica del divieto di respingimento), l'appendice dal titolo 'Alcuni commenti sul diritto internazionale pertinente' della Resolution (20 maggio 2004) MSC.167(78), le note linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare dell'IMO, al punto 7 contempla una sorta di monito: «The Refugee Convention's prohibition of expulsion or return "refoulement" contained in Article 33.1 prohibits Contracting States from expelling or returning a refugee to the frontiers of territories where his or her life or freedom would be threatened on account of the person's race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion. Other

relevant international law also contains prohibition on return to a place where there are substantial grounds for believing that the person would be in danger of being subjected to torture» (*Resolution* reperibile in www.refworld.org).

3. – Occorre “tenere presente” - in tale contesto della vicenda - anche il profilo del rispetto degli obblighi di protezione nonché il profilo dell’applicabilità del codice frontiere Schengen nelle acque territoriali.

Per quanto concerne il primo profilo, ossia un accesso effettivo a un’adeguata procedura di esame, vale a dire, concedere la possibilità di presentare una domanda alle autorità competenti al momento dello sbarco, occorre richiamare l’allegato del datato documento di lavoro della Commissione (correvva l’anno 2007), dal titolo *Study on the international law instruments in relation to illegal immigration by sea*, posto che al punto 10 e al punto 11 della sez. 4.2.2. *Le contrôle et la surveillance dans la mer territoriale*, così si considerava (cfr. doc. SEC(2007) 691, del 15 maggio 2007, 13, corsivo aggiunto, al [link ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2007/EN/SEC-2007-691-1-EN-MAIN-PART-1.PDF](http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2007/EN/SEC-2007-691-1-EN-MAIN-PART-1.PDF)):

«10. Quant aux obligations en matière de protection qui découlent pour les États côtiers du droit communautaire, il convient de se référer aux Articles 3 des Directives 2003/9/CE ("normes d'accueil") et 2005/85/CE ("procédures d'asile" [in GUUE L 326 del 13 novembre 2005, 13 ss.; v., ai giorni nostri, la direttiva 2013/32/UE all’art. 3, par. 1, in GUUE L 180 del 29 giugno 2013, 60 ss.]) ainsi que du Règlement 343/2003 ("Dublin II"). En effet, il ressort de ces dispositions que les instruments communautaires en matière d'asile s'appliquent aux demandes d'asile introduites à la frontière ou sur le territoire d'un État membre. *Il en résulte que le champ d'application du droit communautaire en matière d'asile s'étend également à la mer territoriale des États membres.* 11. Dès lors, les États membres concernés sont obligés, en vertu de la Directive 2005/85/CE, de garantir aux personnes interceptées ou secourues dans leurs eaux territoriales qui expriment la volonté de demander l'asile un accès effectif à une procédure d'examen appropriée, c.-à-d. de leur accorder la possibilité de déposer une demande auprès des autorités compétentes dès leur débarquement».

L’aspetto del campo di applicabilità degli strumenti di diritto comunitario (ossia, all’epoca, la direttiva 2005/85/CE) oggi diritto euro-unitario (ossia, la direttiva 2013/32/UE) in materia di protezione - rispetto degli obblighi di protezione -, quindi dell’applicabilità nelle acque territoriali degli Stati membri, appare rilevante nel contesto della vicenda in esame. Peraltro, uno studio - all’epoca -, aveva prontamente osservato che i richiedenti protezione internazionale, nelle acque territoriali «or at maritime borders, independent of the situation and the form of protection sought», si badi bene, «are to be handled the same as persons who apply for protection on land [traduzione: devono essere trattati allo stesso modo delle persone che chiedono protezione a terra]», una sorta di “implicazione” che, sostanzialmente, è stata ricavata dal legame dell’art. 3 della direttiva 2005/85/CE con il divieto di respingimento (cfr., più diffusamente, lo studio di R. Weinzierl, U. Lisson, *Border Management and Human Rights. A study of EU Law and the Law of the Sea*, 2007, German Institute for Human Rights, 13-14, di interesse, sulla direttiva 2005/85/CE, anche 43 ss., al [link www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/study_Border_Management_and_Human_Rights.pdf](http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/study_Border_Management_and_Human_Rights.pdf)).

Per quanto riguarda il profilo dell’applicabilità del codice frontiere Schengen nelle acque territoriali, occorre richiamare una tesi di dottorato in materia di gestione delle frontiere esterne (di J.J. Rijpma, al presente *professor* di European Law all’Università di Leiden, tesi dal titolo *Building Borders: the*

regulatory framework for the management of the external borders of the European Union, 2009, European University Institute, EUI PhD theses Department of Law, CADMUS EUI Research Repository, 119 ss., specie 336-337), che aveva dedicato attenzione (anche) al codice frontiere Schengen (dell'epoca, in GUUE L 105 del 13 aprile 2006, 1 ss.).

L'Autore aveva, sostanzialmente, ricavato tale assunto - l'applicabilità del *codice* nelle acque territoriali - attraverso un articolo, ossia l'art. 14, par. 6, lett. b della decisione n. 574/2007/CE del fondo per le frontiere esterne (in GUUE L 144 del 6 giugno 2007, 22 ss.), che così prevedeva: «si intende per 'frontiere marittime esterne' il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Si intende, tuttavia, il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire l'immigrazione clandestina o l'ingresso illegale». Ai giorni nostri, l'allegato VI del codice unionale frontiere Schengen (codificazione) (in GUUE L 77 del 23 marzo 2016, 1 ss.), al punto 3.1.1. - del punto 3. *Frontiere marittime* - prevede la possibilità di effettuare le verifiche di frontiera, ovviamente contemplate dal codice unionale frontiere Schengen, anche a bordo della nave nelle acque territoriali definite dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare: si discute di un "elemento" aggiuntivo da non tralasciare, *repetita iuvant*, nel contesto della vicenda in esame. Da menzionare (però) che il *codice unionale* all'art. 14, par. 1, contempla *limiti* al respingimento (sul *codice unionale*, in merito, v., da ultimo, S. Amadeo, F. Spitaleri, *Il diritto dell'immigrazione e dell'asilo dell'Unione europea*, seconda ed., Giappichelli, 2022, 25 ss., specie 26 s.).

2378

4. – Si ritiene di terminare questa breve e sollecita notazione concentrata su taluni mirati *aspetti* che rilevano senza dubbio sulla vicenda *porti chiusi* (aggiornata alla data del 12 novembre 2022), con le seguenti, ulteriori considerazioni.

Si discute di una vicenda che mette alla prova o in discussione *the rule of law* e la solidarietà, specie la solidarietà a livello UE. Il pensiero corre alle difficoltà connaturate al c.d. ricollocamento (in argomento v., tra gli altri, M. Di Filippo, *Le misure sulla ricollocazione dei richiedenti asilo adottate dall'Unione europea nel 2015: considerazioni critiche e prospettive*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2/2015, 33 ss.), nonostante il fiducioso invito alla solidarietà tra gli Stati membri e l'auspicio ottimista di messa in pratica del meccanismo di solidarietà concordato in materia di ricollocazione, formulati recentemente dalla Commissione (v. la *Dichiarazione della Commissione sulla situazione nel Mediterraneo centrale* del 9 novembre 2022, al [link](https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/dichiarazione-della-commissione-europea-sulla-situazione-nel-mediterraneo-centrale-2022-11-09_it) italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/dichiarazione-della-commissione-europea-sulla-situazione-nel-mediterraneo-centrale-2022-11-09_it).

Peraltro, l'attività di soccorso in mare delle ONG era stata *già* messa in discussione anni addietro, tanto da predisporre un codice di condotta per le ONG. Vale la pena rammentare che, tempo addietro, nel corso della (mia) disamina del piano d'azione proposto dalla Commissione per il sostegno all'Italia nella gestione dei flussi migratori:

- avevo ipotizzato la predisposizione - del discusso, all'epoca, codice di condotta per le ONG, che, forse, ritornerà di attualità... di questi tempi - un «codice di condotta ONG teso a circoscrivere la zona operativa delle ONG, e dunque a limitare l'operatività alle acque internazionali, allo scopo, verosimilmente, di poter al contempo "portare avanti" l'intendimento di costruire adeguate capacità della Guardia costiera libica attraverso l'ausilio della nostra Guardia costiera, appoggio teso alla definizione dell'area SAR libica nonché

all'istituzione del centro nazionale di coordinamento libico del soccorso in mare (...))»;

- avevo altresì ipotizzato «(...) la volontà di contribuire alla costruzione di adeguate capacità della Guardia costiera libica al fine di consentire al corpo libico di intervenire sempre di più (anche) nelle acque territoriali libiche, dunque, di legittimare tali interventi...»;

- avevo infine portato all'attenzione l'opinione manifestata, all'epoca, da due autorevoli United Nations Human Rights experts, F. González Morales e N. Melzer: «The EU's proposed new action plan, including a code of conduct for organizations operating rescue boats, threatens life and breaches international standards by condemning people to face further human rights violations in Libya», ossia un richiamo autorevole al rispetto e alla protezione dei diritti umani, poiché si ipotizzava, verosimilmente, un 'ritorno' (un respingimento) in Libia delle persone intercettate in mare dal corpo libico (cfr., più diffusamente, il mio scritto *Brevi spunti "intorno" al piano d'azione della Commissione per il sostegno all'Italia nella gestione dei flussi migratori*, in *dUE – Osservatorio europeo*, settembre 2017, 1 ss., specie 4 e 8, del .pdf, ivi riferimenti bibliografici e documentali, al [link](http://www.dirittounioneeuropea.eu/Tool/Evidenza/Single/view_html?id_evidenza=123) www.dirittounioneeuropea.eu/Tool/Evidenza/Single/view_html?id_evidenza=123; *per incidens*, di interesse, anche taluni profili del testo dell'*inaugural lecture* di G.S. Goodwin-Gill, 'The Right to Seek Asylum: Interception at Sea and the Principle of Non-Refoulement', Fondation Philippe Wiener – Maurice Anspach, Chaire W.J. Ganshof van der Meersch, Bruxelles, 16 febbraio 2011, al [link](http://migrantsatsea.org/2011/03/15/prof-goodwin-gill-%e2%80%98the-right-to-see-asylum-interception-at-sea-and-the-principle-of-non-refoulement%e2%80%99/) migrantsatsea.org/2011/03/15/prof-goodwin-gill-%e2%80%98the-right-to-see-asylum-interception-at-sea-and-the-principle-of-non-refoulement%e2%80%99/).

Si tratta dunque di una vicenda che rischia altamente di minare l'attività di soccorso in mare, il divieto di respingimento, il rispetto degli obblighi di protezione, nonché la corretta gestione delle frontiere.